



Chiedi l'intervento (ex art. 21-bis della L. 287/1990) dell'Antitrust nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, avverso i provvedimenti che violano le norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché l'art. 3, comma 5 bis del d.l. 138/2011.

Con l'art. 35 del decreto legge c.d. "salva Italia" del dicembre 2011 si sono aperti nuovi spazi di tutela della concorrenza, a favore di coloro che chiedono di poter superare la perdurante previsione di ingiuste incompatibilità con l'esercizio delle professioni o, più in generale, intendono agire *"contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato"*.

DUNQUE, ANCHE TU PUOI SEGNALARE ALL'ANTITRUST LA TUA INGIUSTA ESCLUSIONE DALLA COMPETIZIONE NEL SETTORE ECONOMICO E/O PROFESSIONALE NEL QUALE INTENDI DIMOSTRARE LE TUE CAPACITA'.

FALLO, NON COSTA NIENTE E POTRA' ESSERE UTILE, OLTRE CHE A TE, ANCHE A CHI INCAPPA, COME TE, NEI MURI DI GOMMA DELLE INCOMPATIBILITA E DELLE ESCLUSIONI (TANTO ASSURDE ED EFFICACI VERSO I "PICCOLI" QUANTO IGNORATE E/O ELUSE A VANTAGGIO DEI "GRANDI").

DIFENDI I TUOI INTERESSI E, INSIEME, QUELLI DELL'ITALIA.



COMBATTI CON UNA SEMPLICE SEGNALAZIONE ALL'ANTITRUST I PROVVEDIMENTI ANTICONCORRENZIALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SERVIRA' ANCHE A DAR FORZA AI VERI LIBERALIZZATORI PER CAMBIARE LE REGOLE E, SE SERVE, AD ADIRE LA CORTE COSTITUZIONALE (LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE POTREBBE ESSER SOLLEVATA DALL'ANTITRUST CUI TI SARAI RIVOLTO E PROPOSTA DAI GIUDICI INNANZI AI QUALI L'ANTITRUST POTREBBE PORTARE IL TUO CASO, SENZA NESSUNA TUA SPESA).

La nuova possibilità di cui puoi approfittare è stata introdotta dal decreto "Salva Italia" del governo Monti che ha inserito nella legge n. 287/90, (che regola i poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) un nuovo articolo: l'art. 21 bis.

Questo è il testo dell'art. 21 bis della [inserito, appunto, dall'articolo 35 del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"]:
"Art. 21-bis. Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza.

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."

Finalmente, dunque, l'Antitrust potrà ora essere il destinatario UTILE di una enormità di segnalazioni da parte dei singoli soggetti, fino ad oggi privi di un "tutore istituzionale" nell'agire in giudizio a tutela del diritto alla concorrenza, anche nei servizi professionali (dall'accesso alla professione, al suo esercizio, alla previdenza, ecc...). L'Antitrust, tra l'altro, in quanto titolare del diritto ad agire in giudizio, potrà sollevare innanzi ai giudici anche questioni di legittimità costituzionale di leggi che ostacolano il libero sviluppo dei mercati.



Non mancano certo esempi eclatanti di violazione delle norme sulla concorrenza in tema di regolazione delle professioni. Spessissimo la violazione delle regole sulla concorrenza sta nel fatto che a valutare del comportamento del professionista è il Consiglio dell'Ordine, costituito solo da colleghi del professionista stesso, la cui terzietà e imparzialità rispetto ad un collega è dubitabile e oggettivamente insufficiente (specie quando si tratti di valutazioni disciplinari su concetti evanescenti, quali il "decoro della professione").

Ecco di seguito alcuni esempi di provvedimenti dei Consigli degli Ordini professionali in riferimento ai quali si potrà (se del caso, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettere da a) a g) , del d.l. 138/2011) utilmente richiedere all'Antitrust di farsi promotore di una azione giudiziaria:

- la decisione del Consiglio l'Ordine locale in materia disciplinare o in tema di incompatibilità che sia presa nei confronti del professionista;

- l'adozione, da parte del Consiglio Nazionale di ciascuna professione di atti generali di natura normativa, o provvedimenti amministrativi che riguardino iscritti o aspiranti iscritti all'Ordine;

- il provvedimento dell'Ordine che, senza verifica in contraddittorio di una carenza in concreto di indipendenza intellettuale o tecnica del professionista, dichiara che esercitare una professione è incompatibile con altra attività di lavoro autonomo o dipendente (nel caso di dipendente pubblico deve trattarsi di un dipendente a part time ridotto, tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario). La violazione delle norme sulla concorrenza si aggiunge,

in tal caso, alla violazione del comma 5-bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011, il quale (abrogando in ogni caso dal 13/8/2012 le norme in contrasto con il principio di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/2011) ha abrogato, tra l'altro, le presunzioni legali di incompatibilità di cui all'art. 3 della legge professionale forense (r.d.l. 1578/1933) e la l. 339/03 ed ha posto fine allo scandalo della discriminazione dei dipendenti pubblici a part time ridotto rispetto agli avvocati parlamentari (ammessi a esercitare la professione senza nessuna incompatibilità) e rispetto agli avvocati membri del governo (che, ex l. 215/2004, hanno la possibilità di esercitare la professione forense con l'evanescente limite del patrocinio in materia diversa da quella tipica del loro ufficio);

- il provvedimento dell'Ordine che neghi l'iscrizione all'albo perchè alcune professioni sono a numero chiuso;
- il provvedimento dell'Ordine che neghi l'iscrizione all'albo di una società di capitali creata per esercitare una o più professioni (magari con maggioranza in mano a soci di puro capitale);
- il provvedimento dell'Ordine che ponga la mera anzianità professionale a fonte di privilegi (a discapito dei giovani professionisti);
- il provvedimento dell'Ordine che neghi un certificato di compiuta pratica dopo che sia stata svolta pratica professionale per almeno 18 mesi;
- il provvedimento dell'Ordine che regoli specificamente le modalità in cui il professionista può farsi pubblicità.



**Ecco, inoltre, un esempio di richiesta all'Antitrust. Riguarda la applicazione della l. 339/03 (ormai da ritenersi abrogata in ogni caso dal 13/8/2012) che ebbe a reintrodurre una incompatibilità (già precedentemente abrogata) tra impiego pubblico a part time ridotto e iscrizione all'albo degli avvocati. Può essere utilizzato, con le dovute modifiche, sia per contrastare un di
niego di iscrizione**

all'albo forense di un dipendente pubblico a part time ridotto, sia per contrastare una cancellazione

dall'albo forense di un dipendente pubblico a part time, sia per contrastare una dichiarazione di decadenza dall'impiego pubblico a part time ridotto

che fosse stata comminata per esercizio d'attività professionale d'avvocato, ritenuta incompatibile.

Ma non solo: è una buona "traccia" anche per contrastare dinieghi di iscrizione o cancellazioni dall'albo forense di dipendenti di privati, sia a part time che a full time; e, con i necessari adattamenti, per denunciare all'Antitrust ulteriori casi di adozione di provvedimenti anticoncorrenziali

. ...

All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO EX ART. 21bis L 287/1990

Lo scrivente, nato a il residente a, via

CHIEDE

all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di esercitare il potere di intervento ex art. 21 bis L. 287/1990 nei confronti della pubblica amministrazione (anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati è una pubblica amministrazione) avverso l'atto di prot. n. conosciuto in data con cui è stato disposto (ad es. diniego di iscrizione all'albo forense, oppure cancellazione dall'albo forense, oppure decadenza dall'impiego pubblico)

SI CHIEDE L'INTERVENTO DELL'ANTITRUST PER I SEGUENTI MOTIVI

L'atto della pubblica amministrazione (sarà il Consiglio dell'Ordine degli avvocati in caso di diniego di iscrizione all'albo forense o di cancellazione dal medesimo per ritenuta incompatibilità; sarà invece il datore di lavoro pubblico ove si voglia contrastare una declaratoria di decadenza dall'impiego pubblico per esercizio di attività ritenuta incompatibile) fa riferimento alla L. 339/2003.

Orbene, la legge 339/2003 non è conforme ai principi del diritto europeo e l'amministrazione (Consiglio dell'Ordine o datore di lavoro pubblico) avrebbe dovuto disapplicarla. Essa, comunque, è stata abrogata in forza del D.P.R., dell'agosto 2012, di riforma delle professioni e "in ogni caso" alla data del 13/8/2012, in forza del comma 5 bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011.

-----QUANTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELLA L. 339/03:

In particolare, l'art. 1 e l'art. 2 della Legge 339/2003 non risultano essere conformi alle disposizioni del Trattato sull'Unione Europea con riguardo agli artt. 3 lettera c), 14, 39, 43 e 49 ed 81 (numerazione TUE) e dovevano essere disapplicati con conseguente nullità, invalidità e/o inefficacia del provvedimento che con la presente richiesta all'Antitrust si chiede di impugnare innanzi alla magistratura se non sarà revocato.

Tale assunto collima con quanto affermato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Presidente Tesauro) con il parere del 6 dicembre 2001: *“In tale contesto, dunque, la misura dell'esclusione dei dipendenti pubblici a tempo ridotto dall'accesso al mercato dei servizi professionali svolti dagli avvocati appare introdurre un limite alla libertà di iniziativa economica dell'avvocato, che non può ritenersi giustificato e proporzionato rispetto all'esigenza di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, che potrebbero pregiudicare l'effettività del diritto di difesa*
.”

Proprio la Corte di Giustizia, inoltre, con la sentenza del 19 febbraio 2002 n. 309 (C-309/1999 Wouters c/ Algemene Raad van Nederlandse Orde van Advocaten) ha precisato che una normativa nazionale che restringa la concorrenza degli avvocati non viola gli artt. 43, 49 ed 81 del Trattato [già artt. 52, 59 ed 85]

solo se la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risulti necessaria

al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello Stato membro interessato

(cfr Corte di Giustizia 309/1999 Wouters c/ Algemene Raad van Nederlandse Orde van Advocaten punti 110 e 123).

Gli artt. 1 e 2 della Legge 339/2003 hanno chiari effetti restrittivi della concorrenza e limitano l'attività di servizi in quanto hanno reintrodotto delle incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato che erano state abrogate con l. 662/96, art. 1, commi 56 e ss.

La previsione delle predette incompatibilità, come rimarcato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 189/2001, non è necessaria al buon esercizio della professione in quanto altre norme previste nell'ordinamento relative agli avvocati [norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità] sono di per sé sufficienti per raggiungere gli obiettivi della buona amministrazione della giustizia (cfr Corte di Giustizia europea, Grande sezione, sentenza (Cipolla) nelle cause riunite n. 94/04 e 202/04 del 5 dicembre 2006).

Gli artt. 1 e 2 della Legge 339/2003 non sono, dunque, conformi al diritto europeo in quanto restringono la concorrenza senza che tale restrizione sia necessaria al fine del buon esercizio

della professione di avvocato, essendo presenti nell'ordinamento altre norme che garantiscono il buon esercizio.

E' di tutta evidenza la non conformità degli artt. 1 e 2 della Legge 339/2003 (in relazione alla reintroduzione di una norma che restringe la concorrenza dopo che si era aperto il mercato con l. 662/96, art. 1, commi 56 e ss.) in relazione agli effetti concorrenziali, nonché di libertà di servizi e stabilimento cui agli artt. 3 lettera c), 14, 39, 43, 49 e 81 del TUE. Si tratta di restrizione della concorrenza che si pone in contrasto con i principi del Trattato come evidenziati nel primo considerando della stessa Direttiva 98/5/CE. Il primo considerando della direttiva 98/5/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica) prevede che *“secondo l'articolo 7 A del trattato (oggi articolo 14 n.d.r.), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, in particolare, la facoltà di esercitare, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali*”.

La non conformità trova anche riscontro nella Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio 2004 COM 2004 83- def, ove la Commissione denuncia le restrizioni alla concorrenza nelle libere professioni attualmente vigenti nei Paesi Europei.

Come osservato dalla giurisprudenza in ossequio al principio del primato della normativa comunitaria il contrasto tra la normativa di carattere nazionale e l'ordinamento comunitario, non può risolversi che con la disapplicazione della disciplina interna e il riconoscimento della conseguente invalidità degli eventuali atti applicativi (cfr Consiglio Stato, sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5630).

Nel caso di specie, dunque, l'Amministrazione doveva disapplicare gli artt. 1 e 2 della L. 339/2003.

Così non è stato e i provvedimenti così emessi contrastano a parere di chi scrive con le norme a tutela della concorrenza e del mercato europee e italiane.

MA V'E' DI PIU'.

La Corte di Giustizia è intervenuta in punto conformità al diritto comunitario (*rectius* europeo) della L. 339/2003 con la sentenza emessa nella causa C-225/09 della Corte di Giustizia, affermando che "

L'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev'essere interpretato nel senso che lo Stato

membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un'associazione o società di avvocati oppure un' impresa pubblica o privata, restrizioni all'esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego,

sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l'obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro

"

Da tale decisione della Corte di giustizia non si possono trarre argomenti giustificativi della preclusione all'accesso alla professione di avvocato contenuti nella l. 339/03. Detta decisione della Corte di Giustizia va letta, infatti, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 189/2001, la quale ha dimostrato (una volta per tutte, con approfondita disamina delle sufficienti garanzie predisposte dall'ordinamento) l'eccedenza, rispetto al fine perseguito, di (rozza e liberticida) previsione "preventiva" di conflitti di interessi degli avvocati quale quella poi concretatasi nella l. 339/03. Sulla regolazione del potenziale conflitto di interessi ad opera della L. 662/96, art. 1, commi 56 e ss., scrisse la Corte costituzionale nella sentenza 189/01: "*Proprio ad evitare possibili situazioni di incompatibilità, ulteriori cautele risultano contemplate dal comma 58 del medesimo art. 1 della legge n. 662 del 1996, il quale ha disposto che l'amministrazione possa negare la trasformazione del rapporto a tempo pieno in part-time nel caso in cui l'ulteriore attività di lavoro (subordinato o autonomo) del dipendente "comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta", ovvero differire la trasformazione stessa, per un periodo non superiore a sei mesi, allorché possa derivarne grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione medesima.*

Infine, il successivo comma 58-bis (anch'esso introdotto dal citato d.l. n. 79 del 1997) ha demandato alle singole amministrazioni - ferma la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse - di indicare (con decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica) le attività da considerare "comunque non consentite", in "ragione della interferenza con i compiti istituzionali".

Per un più compiuto quadro della disciplina vigente in materia, va rammentato, altresì, che, in ottemperanza a tali previsioni, sono state emanate, oltre ad istruzioni generali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare, la circolare 18 luglio 1997), specifiche e stringenti previsioni ad opera delle singole amministrazioni, tra cui il Ministero della giustizia (d.m. 6 luglio 1998), il Ministero delle finanze per i dipendenti dell'amministrazione dei monopoli di Stato (d.m. 20 settembre 2000) e per i propri dipendenti (d.m. 15 gennaio 1999), il Ministero per i beni culturali e ambientali (d.m. 5 giugno 1998 e circolare del 4 febbraio 1999), il Ministero dei trasporti e della navigazione (d.m. 14 maggio 1998).

1) - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va considerato che, con la prima censura, il rimettente segnala la situazione di inconciliabilità che, a suo avviso, si determinerebbe fra doveri ugualmente gravanti sull'interessato a causa delle disposizioni denunciate, le quali impongono al dipendente pubblico, in regime di part-time c.d. ridotto (e cioè con orario non superiore al 50 per cento di quello a tempo pieno) che intenda svolgere la libera professione di avvocato, un doppio obbligo di fedeltà, sia nei confronti della pubblica amministrazione di appartenenza, sia nei confronti delle regole deontologiche che presiedono al corretto adempimento della professione stessa.

Donde la ravvisata lesione, per un verso, dei principia dell'imparzialità e del buon andamento nonché dell'obbligo di fedeltà imposto dall'art. 98 della Costituzione, e, per l'altro, dei principia che assicurano, attraverso l'esautivo svolgimento delle attività dell'avvocato, il diritto di difesa del soggetto patrocinato.

A fronte di siffatta doglianza, giova, però, ricordare come questa Corte, in più di una occasione, abbia avuto modo di mettere in luce, a proposito dell'assetto posto in essere attraverso gli interventi riformatori di cui si è fatto cenno, gli obiettivi di maggiore efficienza degli apparati pubblici perseguiti dal legislatore, grazie a strumenti gestionali che consentano una più flessibile utilizzazione del personale (sentenze n. 1 del 1999, n. 371 del 1998, n. 309 del 1997).

In tale ambito si colloca anche la disciplina del part-time come compiutamente delineata, "anche attraverso la riscrittura delle regole relative alle incompatibilità, già poste dal decreto legislativo n. 29 del 1993" (sentenza n. 171 del 1999), dalla più recente normativa. A tal riguardo vanno segnatamente considerati proprio il comma 56 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, che ha apportato "una decisiva modifica ad uno dei canoni fondamentali del rapporto di impiego pubblico, e cioè quello dell'esclusività della prestazione", ed il comma 56-bis (successivamente aggiunto dall'art. 6 del d.l. n. 79 del 1997), che "ha completato il disegno legislativo disponendo l'abrogazione (e non più l'inapplicabilità) di tutte le norme che vietano ai pubblici dipendenti a part-time l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di altre prestazioni di lavoro" (ancora la sentenza n. 171 del 1999). Ne è derivato un sistema che non solo non reca "pregiudizio al corretto funzionamento degli uffici", essendo, anzi, diretto "a privilegiare, in modo non irragionevole, il valore dell'efficienza della pubblica amministrazione" (sempre la ricordata sentenza n. 171 del 1999), ma non compromette nemmeno i principia evocati dal rimettente a sostegno della sollevata questione.

Nell'elidere il vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico, il legislatore, proprio per evitare eventuali conflitti di interessi, ha provveduto, infatti, a porre direttamente (ovvero ha consentito alle amministrazioni di porre) rigorosi limiti all'esercizio, da parte del dipendente che richieda il regime di part-time ridotto, di ulteriori attività lavorative e, in particolare, di quella professionale forense.

Limiti che le ordinanze omettono, invero, di ponderare adeguatamente, solo ove si consideri che essi, contrariamente a quanto opina il rimettente, non vanno rinvenuti unicamente nel comma 56-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, che contempla l'impossibilità di un conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del dipendente part-time e il contestuale divieto di esercitare il patrocinio in controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma anche, come già ricordato, nel comma 58 che consente la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, e nel comma 58-bis del medesimo articolo, il quale riserva alle stesse amministrazioni pubbliche la potestà di indicare le attività "comunque non consentite" in "ragione della interferenza con i compiti istituzionali".

Da ultimo non va ignorato il rilievo che, ai fini qui considerati, riveste anche il divieto posto dal comma 2-ter dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (inserito dall'art. 9, comma 30, della legge n. 415 del 1998), il quale esclude che i pubblici dipendenti possano espletare, nell'ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle amministrazioni di appartenenza. Con ciò ponendosi un divieto ancora più restrittivo di quello discendente dal comma 56-bis interpretato, infatti, nel senso che quest'ultimo riguardi esclusivamente gli incarichi professionali che non trovino assegnazione in base a procedure concorsuali di scelta adottate dall'amministrazione (così la già citata circolare 18 luglio 1997 della Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica).”

LE CONSIDERAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NON SONO MENO VALIDE OGGI SOL PERCHE' ERANO RIFERITE A UN SISTEMA NEL QUALE L'IMPIEGATO PUBBLICO AVEVA DIRITTO PIENO ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO FULL TIME IN RAPPORTO PART TIME, MENTRE OGGI TALE DIRITTO E' SCOMPARSO. ANZI, LA SUSSISTENZA D'UN POTERE DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI VERIFICARE IN CONCRETO LA COMPATIBILITA', RISPETTO ALLE ESIGENZE TUTTE DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA FULL TIME A PART TIME PER POTER POI SVOLGERE LA PROFESSIONE NEL LIBERO FORO, AMPLIA LE GARANZIE NEI CONFRONTI DI CONFLITTI DI INTERESSI.

Ciò esposto ne consegue che la L. 339/2003 si deve ritenere contraria alle norme di tutela della concorrenza e del mercato e va disapplicata.

La L. 662/96, in uno con i Decreti Ministeriali attuativi dei singoli comparti, aveva, infatti, già regolato compiutamente la questione del "conflitto di interessi", regolamentazione che la Corte Costituzionale ha, con la sentenza 189/2001, non solo confermato ma anche dichiarato conforme ai principi costituzionali.

Le restrizioni imposte della L. 339/2003 sono, dunque, alla luce della decisione della Corte di Giustizia sopra richiamata, eccedenti quanto necessario per conseguire l'obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse, prevenzione che la L. 662/96 e i DD.MM. attuativi avevano già avuto modo di risolvere conformemente ai principi costituzionali.

**-----QUANTO ALLA ABROGAZIONE DELLA L. 339/03 AD OPERA DEL D.P.R.,
DELL'AGOSTO 2012, DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI:**

Tale abrogazione è stata riconosciuta dalla segnalazione Antitrust AS974 del 9/8/2012, la quale censura la proposta di legge di riforma della professione forense AC3900 anche perchè tesa a **reintrodurre**

l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio della professione forense. Ovviamente tale reintroduzione postula il riconoscimento dell'abrogazione precedente della legge 339/03 ad opera del D.P.R. di riforma delle professioni di agosto 2012, o per l'effetto dell'abrogazione automatica "in ogni caso alla data del 13 agosto 2012" di cui al comma 5 bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011.

IN CONCLUSIONE

Si chiede l'intervento ex art. 21bis della L. 287/1990 di codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della pubblica amministrazione (si indicherà, a seconda dei casi il Consiglio dell'Ordine degli avvocati o il datore pubblico di lavoro), avverso i provvedimenti sopra citati, che per quanto sopra esposto violano le norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché l'art. 3, comma 5 bis del d.l. 138/2011.

Con Osservanza,
firma